



COMUNE DI ACCADIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Ordinanza N. 25 del 05/10/2020

OGGETTO: Misure di contenimento dell'emergenza COVID19 - Obbligo utilizzo di mascherina protettiva.

IL SINDACO

Preso atto dell'ordinanza del presidente della Regione Puglia N. 347 del 03/10/2020, "Misure urgenti per la gestione epidemiologica da COVID 19, che qui si intendono integralmente richiamati;

VISTI:

- l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 20A04564 del 16/08/2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e successive disposizioni governative in materia;
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante «Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, recante «Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020;

Visto l'ultimo DPCM del 7 settembre 2020 che conferma quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto;

Considerato che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano un aumento della circolazione virale in tutto il Paese ed è sostanzialmente confermato l'aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la nona settimana consecutiva con una incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 giorni – come risulta dalla nota del Dipartimento Promozione della salute prot. AOO_005/PROT/03/10/2020/0004172;

Ritenuto necessario adottare misure volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID19 come opportuno strumento efficace ed incisivo in relazione all'evoluzione del rischio di incremento del contagio, da individuarsi nell'obbligo dell'uso della mascherina protettiva (mascherina di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera) all'aperto, nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi é più facile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale tali da rendere altamente probabile il concretizzarsi di situazioni di assembramento di persone di proporzioni tali da non garantire il rispetto delle misure per il contrasto del diffondersi del virus COVID-2019;

Stante la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione;

Polizia Locale

Ritenuto ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, anche in considerazione dell'attuale preoccupante ripresa dei contagi;

Visto l'art.32 della Costituzione ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 50, settimo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Fermo restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale,

ORDINA

- E' fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso) **in tutti i luoghi all'aperto , nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino**, in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico.
- L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie, non si applica ai i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina.
- E' fatto obbligo ai titolari e/o gestori delle attività di cui al presente provvedimento: di vigilare, all'interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 , la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00;

Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 e seguenti del D.Lvo 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC a: Alla Prefettura di Foggia, Al Comando Stazione Carabinieri di Accadia, Al Comando di Polizia Locale di Accadia.

DISPOSIZIONI FINALI

la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio "on line", ai fini della divulgazione alla cittadinanza tutta.

Accadia, li 05/10/2020

Il Sindaco
DE PAOLIS AGOSTINO